

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ENTE FILANTROPICO"

Art. 1 – Denominazione e durata

È istituita in Prato, per opera e volontà della Diocesi di Prato, con sede in Prato, Piazza Duomo numero 48, la Fondazione denominata **"FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ENTE FILANTROPICO"**.

La Fondazione opera nel pieno rispetto delle norme ad essa applicabili, quali in particolare il D. Lgs. 117/2017 (e relative norme di attuazione) e, per quanto occorrer possa, il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione ha durata illimitata.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione di **"FONDAZIONE SOLIDARIETÀ' CARITAS ENTE FILANTROPICO ETS"**

Art. 2 - Sede legale

La Fondazione ha sede legale in Prato, Via del Seminario, numero 36.

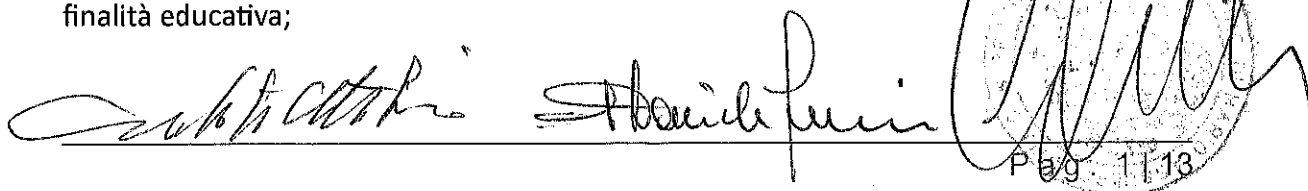
La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Finalità e scopo

Nella sua ispirazione e nella sua attività la Fondazione segue i principi cristiani e della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, la sua attività consiste in:

1. Formare alla solidarietà ed alla sensibilizzazione ai problemi umanitari, di integrazione culturale e alla pace;
2. Svolgere assistenza sociale nei confronti di persone svantaggiate e/o in temporanea situazione di disagio, senza distinzione di sesso, razza, etnia e religione.

3. Promuovere direttamente o indirettamente interventi caritativi e di beneficenza sia sul territorio della Diocesi di Prato che al suo esterno;
4. Raccogliere fondi e/o beni da destinare ad interventi umanitari, sia a carattere nazionale che internazionale;
5. Organizzare e gestire strutture destinate al ricovero, all'incontro, all'ospitalità, all'integrazione, aventi quali utenti soggetti svantaggiati che versano in situazione di disagio fisico, psicologico, sociale, morale ed economico e di ogni altra natura; prestare ogni tipo di sostegno ai medesimi;
6. Organizzare e svolgere anche tramite o con l'ausilio di terzi soggetti ogni altra attività consentita dall'art. 6 e 7, del Codice del Terzo settore, che permetta alla Fondazione il reperimento delle risorse necessarie al perseguimento delle proprie finalità, comprese le attività commerciali o produttive, nei limiti prescritti dalla normativa vigente;

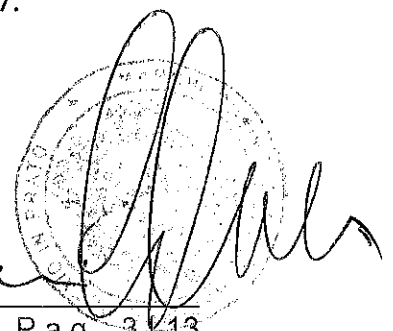
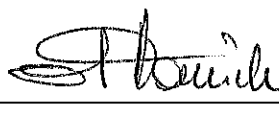
È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate

Per lo svolgimento di tali attività la Fondazione potrà:

1. collaborare con enti e istituti nazionali ed internazionali aventi analoghe attività;
2. promuovere e sostenere il volontariato in tutte le attività contemplate dall'oggetto sociale;
3. curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni, riviste, manuali;
4. istituire borse di studio per formare personale specializzato nell'assistenza dei soggetti svantaggiati;
5. prendere tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi precisati;
6. cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività;
7. organizzare convegni, conferenze e corsi di formazione, gratuiti e non;
8. organizzare raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:



- da un capitale iniziale di Euro 100.000,00 (cento mila virgola zero zero), versato dal fondatore;
- dai conferimenti patrimoniali del fondatore;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni, contributi comunque e sotto ogni forma disposti in suo favore da privati, enti pubblici, privati o religiosi destinati dal disponente ad incremento della dotazione patrimoniale;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo e non in contrasto con il Codice del Terzo Settore.

Art. 5 - Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione

Art. 6 - Entrate

I mezzi ordinari per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, non destinati all'incremento del patrimonio, sono costituiti:

- quota parte dell'otto per mille che il Fondatore destina alla Fondazione;
- contributi derivanti da convenzioni appositamente stipulate con Enti Pubblici e Privati per la gestione di progetti specifici alla persona ed alla famiglia;
- dal reddito derivante dal patrimonio;
- da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici, privati e religiosi e soggetti persone fisiche per le quali il disponente non abbia indicato una specifica destinazione;
- da qualsiasi elargizione, lascito, donazione o contributo destinato per volontà del disponente a finanziare iniziative specifiche;
- dai corrispettivi per le attività diverse, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione, eventualmente svolte.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. Il Fondatore, ovvero la Diocesi di Prato;
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Il Direttore;
5. Organo di controllo;
6. Il Consiglio dei Probiviri.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri nominati dal Fondatore che durano in carica cinque esercizi. I Consiglieri scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della loro carica. Essi, comunque, rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri i mancanti verranno sostituiti dal Fondatore.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri o il Presidente, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

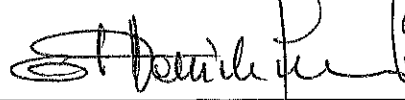
Il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta, elegge al suo interno un Segretario ed un Tesoriere.

Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritti al RUNTS o se non si prova che i terzi ne sono a conoscenza

Art. 9 - Presidente - Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente è nominato dal Fondatore tra i consiglieri.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.



Il Presidente:

- I. convoca il Consiglio di Amministrazione;
- II. cura l'esecuzione delle deliberazioni e degli indirizzi del Consiglio e tiene rapporti con soggetti terzi;
- III. cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno nel rispetto delle previsioni dell'art. 11;
- IV. esercita le funzioni direttive, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- V. esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli potrà delegare;
- VI. adotta in caso di urgenza qualsiasi provvedimento di amministrazione, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva, fatta eccezione per quelli di cui all'ultimo comma del successivo art.10.

Il Consiglio nomina tra i consiglieri un Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, assumendone gli stessi poteri. La firma del Vicepresidente costituisce attestazione dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, la tenuta della corrispondenza, dell'archivio ed il suo aggiornamento.

Il Tesoriere provvede al movimento del denaro e dei valori della Fondazione.

In base alle sue attribuzioni il Tesoriere potrà:

- 1) riscuotere i contributi ed ogni altro credito della Fondazione; eseguire i pagamenti in base ai mandati del Presidente o del Vicepresidente, rilasciando ricevute per le riscossioni ed esigendo quietanza per i pagamenti;
- 2) depositare denaro e valori presso uno o più Banche prescelte dal Consiglio di Amministrazione o le Poste Italiane e controllarne il movimento;
- 3) tenere il registro di cassa sottoponendone periodicamente il rendiconto al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione;

- 4) collaborare a qualsiasi verifica del Presidente o del Consiglio di Amministrazione o del Revisore dei Conti.

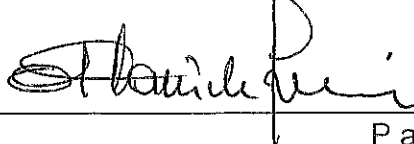
Il Tesoriere custodisce somme e valori della Fondazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Art. 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare spettano ad esso:

- a. la programmazione anno per anno dell'attività della Fondazione;
- b. la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c. l'approvazione delle convenzioni con enti pubblici e privati operanti nel settore di attività della Fondazione;
- d. la nomina del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere, del Revisore legale e/ dell'organo di controllo;
- e. la nomina di procuratori e di funzionari, l'assunzione di personale dipendente e la determinazione degli aspetti retributivi connessi nonché la cessazione dei rapporti di lavoro instaurati;
- f. l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti, la valutazione delle condotte degli stessi, la decisione su eventuali ricollocamenti e assegnazioni ad altre mansioni;
- g. l'eventuale conferimento di una delega gestoria al Presidente, affinché questi possa considerarsi datore di lavoro, ad ogni effetto di legge. In tal caso, il Presidente potrà autonomamente esercitare le funzioni di cui al punto f;
- h. le deliberazioni sulle forme di investimento del patrimonio;
- i. le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle concessioni di garanzie ed ipoteche, sul rilascio di cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- j. le deliberazioni sull'acquisizione di partecipazioni in altri enti o società di qualsiasi tipo;



- k. l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
- l. l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio;
- m. le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, su proposta del Fondatore e nei termini e secondo la procedura di cui al successivo art.11;
- n. determinare il compenso da attribuire al revisore legale per l'intera durata del suo incarico.

Le competenze di cui ai punti a), b), e), h), i), j), m) e n) non sono delegabili.

Gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare, l'accettazione di eredità e legati, la concessione di garanzie nei confronti di terzi, la contrazione mutui saranno deliberati dal Consiglio d'Amministrazione sentito il parere vincolante del Fondatore.

Art. 11 - Riunioni

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta trasmessa ai Consiglieri a mezzo posta, oppure fax o e-mail o sms o altro sistema di comunicazione elettronico che attesti la ricezione da parte dei consiglieri, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il termine di tre giorni potrà essere abbreviato qualora tutti i Consiglieri, al momento della decisione, si dichiarino informati sugli argomenti posti in decisione.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente viene duplicato. Le sedute potranno essere svolte anche in via telematica o mista.

Le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione potranno avvenire solo su proposta del Fondatore e dovranno essere approvate dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei voti dei suoi componenti tra i quali il Presidente e quindi sottoposte all'approvazione della Pubblica Amministrazione nei modi fissati dalla legge.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri, nel rispetto di quanto indicato all'art.10.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Alle riunioni il Presidente può chiamare ad intervenire, a mero titolo consultivo, soggetti esterni, invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Art. 12 - Direttore

Qualora ragioni di organizzazione della Fondazione lo richiedano può essere nominato un Direttore.

Il Direttore è nominato dal Fondatore su richiesta motivata del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore svolge, di norma, il suo servizio come dipendente della Fondazione, dalla quale viene assunto con un contratto di lavoro a tempo pieno o part-time.

Al Direttore spetta:

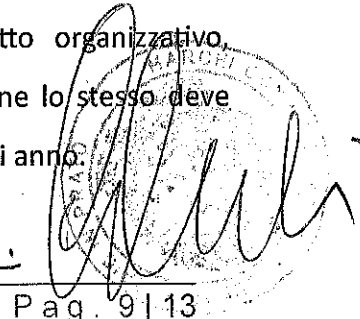
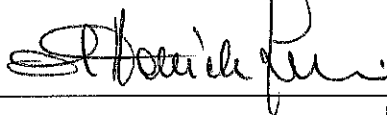
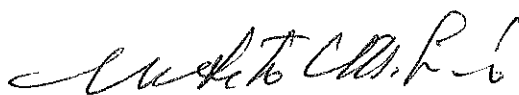
- a) Assistere il Presidente nelle sue funzioni;
- b) Coadiuvare il Presidente nel predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) Amministrare le attività istituzionali della Fondazione;
- d) Compiere gli atti di ordinaria amministrazione a lui delegati dal Presidente, insieme alle funzioni di cui all'art. 9 punto 3.

Art. 13 – Organo di Controllo e Revisore legale

L'Organo di Controllo, a discrezione del consiglio di Amministrazione, può essere monocratico o collegiale composto da tre membri, nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, ai sensi dell'art. 30, del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale al fine di effettuare la revisione legale dei conti.

All'Organo di Controllo spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ch  sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. A tal fine lo stesso deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo e preventivo di ogni anno.



L'Organo di Controllo può esercitare, se incaricato dal Consiglio, anche la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 31, comma 1, D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo e/o il Revisore, ove diverso, durano in carica cinque esercizi, cessa con l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica e può essere riconfermato senza limiti.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio della Fondazione senza diritto di voto.

Art. 14 - Il Consiglio dei Probiviri

Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento delle attività della Fondazione, il Fondatore, su parere motivato del Consiglio di Amministrazione può istituire il Consiglio dei Probiviri.

Il Consiglio dei Probiviri è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Fondatore. Esso dura in carica quanto il Consiglio che ne ha richiesto la costituzione. I membri sono rieleggibili.

L'incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, incompatibilità o revoca, senza necessità di giusta causa.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri i mancanti potranno essere sostituiti dal Fondatore su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio dei Probiviri svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione.

In particolare, esso formula pareri e proposte in merito ai programmi e alle iniziative e ad ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Presidente della Fondazione.

Il Consiglio dei Probiviri è inoltre sentito tutte le volte che lo richieda il Fondatore al Presidente della Fondazione.

Il Comitato dei Probiviri si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione ed è dal medesimo presieduto.

Il parere del Consiglio dei Probiviri non è vincolante ed il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso motivare la decisione su quale verte il parere.

Art. 15 - Indennità

Le cariche in tutti gli organi della Fondazione sono di norma ricoperte a titolo gratuito, salvo dove diversamente stabilito dal presente Statuto e salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio.

Qualora la carica ricoperta costituisca attività prevalente del soggetto, al momento della nomina il Fondatore potrà, a suo insindacabile giudizio, attribuire un compenso per l'opera svolta, entro il limite massimo stabilito dal contratto di lavoro applicato dalla Fondazione per la figura di livello "Quadro".

Art. 16 - Responsabilità dei componenti degli Organi

Qualora il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore, un membro del Consiglio di Amministrazione o il Revisore legale si rendano responsabili di uno dei comportamenti indicati al comma successivo potranno essere revocati dall'incarico dal Fondatore, sentito il Consiglio dei Probiviri ove esistente.

Rilevanti ai fini della responsabilità personale sono:

- a) comportamenti sanzionati penalmente;
- b) cattiva gestione patrimoniale e amministrativa della Fondazione;
- c) conflitto d'interessi, propri o familiari, con la Fondazione;
- d) reiterata inosservanza delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- e) mancata convocazione delle quattro riunioni annuali del Consiglio di amministrazione o di quelle richieste da almeno due Consiglieri ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;
- f) comportamenti che danneggiano gravemente l'immagine della Fondazione, o contrastino con i principi cristiani che la animano.

In casi particolarmente gravi ed urgenti, il Fondatore potrà rimuovere qualunque componente degli organi della Fondazione, sentito il Consiglio dei Probiviri ove esistente.

Art. 17 - Bilanci

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ciascun anno.



La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione, dalla nota integrativa e dalla relazione morale, dovranno essere seguiti i principi previsti dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore e gli schemi adottati in attuazione del medesimo.

La secondarietà e strumentalità delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, deve risultare dai documenti di bilancio.

La bozza del bilancio preventivo e consuntivo è preventivamente presentata al Revisore, almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione al Consiglio di Amministrazione, al fine di poter redigere la propria relazione ed esprima le proprie osservazioni.

Il bilancio consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo, insieme alla relazione del Revisore, è presentato al Fondatore entro un mese dalla sua approvazione.

Art. 18 - Attribuzione dei beni della Fondazione in caso di scioglimento

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati e ciò da aver luogo su indicazione e proposta del Fondatore.

Ai sensi dell'art. 9, del Codice del terzo Settore, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto su indicazione del Fondatore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del terzo settore, salvo quanto diversamente previsto per legge.

Art. 19 – Volontari

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

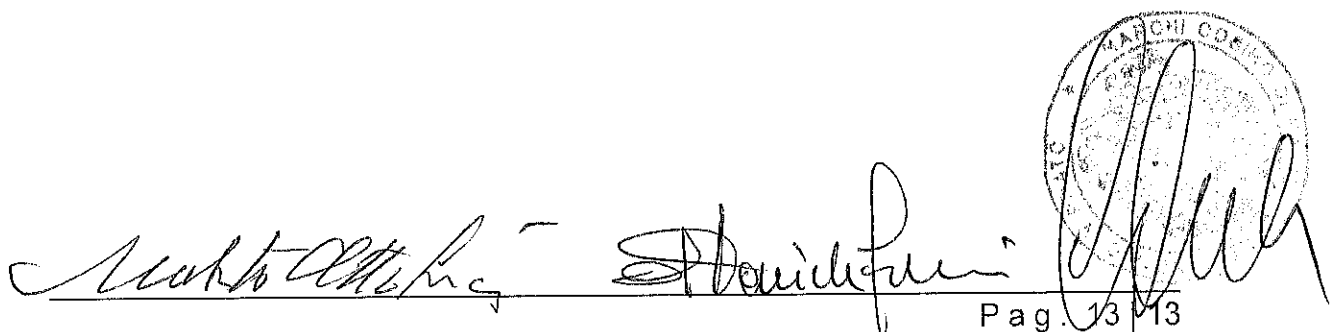
L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario potranno essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche nei modi previsti dall'Art. 17, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nel limite massimo in questo indicato.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.



The bottom of the page features three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text 'FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ENTE FILANTROPICO' around the perimeter and 'MARCHI CO. 2017' in the center. The signatures appear to be of the President, the President of the Board of Directors, and the Secretary.